

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000172	09/02/2022

OGGETTO: Oggetto: Convenzione con l'A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS, per offrire collaborazione ed assistenza nei confronti degli utenti e nei riguardi delle rispettive famiglie, promovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato e gratuito in regime di volontariato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001150 DEL 08/02/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE



DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 09/02/2022 12:43 Gianluca CAPOCHIANI	

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 09/02/2022 18:03 Romana Giovanna PISCITELLI	 Firmato Digitalmente il 09/02/2022 17:03 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/02/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 09/02/2022 18:05
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Oggetto: Convenzione con l’A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS, per offrire collaborazione ed assistenza nei confronti degli utenti e nei riguardi delle rispettive famiglie, promovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato e gratuito in regime di volontariato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Coordinatore P.O. Affari Generali, Avv. Gianpaolo Parisi, e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con la Legge n. 266 del 11.08.1991 “Legge quadro sul volontariato” lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo, proponendosi di promuoverne lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia e favorirne l’apporto originale, per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;
- che la Regione Puglia, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta Legge 266/91, ha promulgato la Legge Regionale n. 11 del 16.03.1994 “Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato”;
- che la predetta Legge n. 266/1991 all’art. 3 prevede che le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività in strutture proprie o nell’ambito di strutture pubbliche;
- che le medesime leggi contemplano, altresì, che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell’attività di volontariato;

RILEVATO :

- che con nota del 24.01.2022, acquisita al nostro Protocollo Generale n. 14486/1 del 01.02.2022, l’A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS ha chiesto l’accensione di una convenzione che prevedesse la possibilità di fornire la disponibilità di una collaborazione, in regime di volontariato, nell’ambito delle attività in corso all’interno delle strutture della ASL Bari, con lo scopo di affiancare operatori e pazienti durante il loro svolgimento;

- che con la medesima nota in parola l'A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS ha inoltrato copia in originale dello schema di convenzione;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Medico del P.O. San Paolo, Dott.ssa Angela Leaci, tramite nota mail del 08.02.2022;

EVIDENZIATO :

- che l'A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS C.F. 93289550720 è un'associazione di volontariato senza fini di lucro, con sede legale in Bari via Sparano s.n. chiesa S. Ferdinando, rappresentata legalmente dal sig.ra Veronica Angela Maria (nata il 18.12.1947 a Bari, ivi residente a Bari, Corso Cavour n. 133) nella qualità di Presidente pro-tempore;
- che la finalità dell'Associazione, come risulta dallo statuto, è fornire aiuto alle persone ammalate in regime di volontariato, promovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- che l'A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS garantirà una presenza amichevole accanto ai malati, offrendo loro durante la degenza, calore umano, il dialogo e l'aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento e la noia;
- che l'azione dell'A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale sanitario e sociale dell'ASL Bari e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso;
- che l'A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS assicura di realizzare in proprio le attività formative per i volontari;
- che l'A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS si impegna a fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale della ASL Bari l'elenco nominativo dei propri volontari ed a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con l'amministrazione stessa;
- che i volontari dell'associazione in parola hanno l'obbligo di osservare le disposizioni organizzative / operative in vigore presso le strutture dell'ASL Bari e dovranno attenersi alle disposizioni aziendali impartite anche in tema di sicurezza e di igiene del lavoro;
- che i soggetti autorizzati dovranno osservare scrupolosamente le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 (e s.m.i.), che avranno l'onere di acquisire e di conoscere - nonché quanto disposto dal responsabile per il trattamento dei dati della struttura ove sono inseriti; sono altresì tenuti a non utilizzare, trasmettere, diffondere dati e/o informazioni e/o circostanze di cui siano venuti in possesso o a conoscenza in occasione delle attività *ut supra*;

RITENUTO :

- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di adozione del presente atto deliberativo senza concedere rinnovo tacito;
- che la medesima non dovrà comportare impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Associazione A.V.O. di Bari;

PRECISATO :

- che le organizzazioni di volontariato debbono assicurare con apposita polizza i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 Legge n. 266/1991 "*Assicurazione degli aderenti ad organizzazione di volontariato*";
- che per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione A.V.O. di Bari si avvarrà della disponibilità di volontari, assicurando la loro specifica competenza e esperienza negli interventi previsti dalle attività;
- che queste ultime saranno coperte da assicurazione di cui l'Associazione A.V.O. di Bari è dotata a norma di legge, come da accordo convenzionale che si allega al presente provvedimento deliberativo, quale parte integrante e costitutiva;
- che l'Associazione A.V.O. di Bari sarà ritenuta unica responsabile, qualora alla scadenza prescritta, la medesima prefata polizza assicurativa non dovesse essere rinnovata durante l'arco temporale del presente accordo convenzionale; si conferma, a tal proposito, che la ASL BARI disconoscerà interamente ogni responsabilità in riferimento come da normativa vigente;

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;

- di approvare la convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con l'A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS;
- che il presente accordo ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di adozione del presente atto deliberativo e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere all'A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto della presente intesa convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Bari ONLUS;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di inoltrare copia del presente provvedimento all'Associazione di Volontariato dell'A.V.O. di Bari ONLUS;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale;
- di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

CONVENZIONE

Tra

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI

e

Associazione "AVO Bari o.d.v."

per lo svolgimento dell'attività di volontariato

Le parti:

- **Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari**, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce nato a Lecce il 27.10.1962, C.F. SNGNTN62R27E506A, elettivamente domiciliato presso la sede della ASL di BARI al Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari, P.I. 06534340721.
- **L'Associazione AVO Bari**, C.F. 93289550720, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al n. 712, con sede in BARI, via Sparano s.n. chiesa S.Ferdinando, rappresentata dal Presidente Sig.a VERONICA ANGELA MARIA, nata/o a BARI, il 18/12/1947, residente in BARI, CORSO CAVOUR 133, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Associazione AVO Bari.

Premesso che:

- con il D.Lvo 3 luglio 2017 n. 117, è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Rilevato che:

- le predette Leggi prevedono che le organizzazioni di volontariato possano svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
- le predette leggi prevedono, altresì, che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione AVO Bari, ente del terzo settore, è una Associazione di legge senza fini di lucro. Finalità dell'Associazione, come risulta dallo statuto, è fornire aiuto alla persona malata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito.

Art. 2

L'Associazione AVO Bari assicurerà una presenza accanto ai malati, offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia.

Art. 3

L'Associazione AVO Bari si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale sanitario e sociale dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività dello stesso personale.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione AVO Bari saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto.

In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Direttore Responsabile dell'U.O., ovvero del Coordinatore infermieristico.

Art. 4

L'Associazione AVO Bari si impegna a realizzare in proprio le attività formative per i volontari.

Art. 5

L'Associazione AVO Bari si impegna a fornire all'Azienda Sanitaria Locale di Bari l'elenco nominativo del proprio personale volontario ed a munirlo di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con l'Amministrazione stessa.

Art. 6

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti la mattina o il pomeriggio, in orari concordati con la Direzione Medica del Presidio e con la Direzione della U.O., compatibili in ogni caso con le esigenze del servizio.

Art. 7

Saranno stipulati accordi specifici, su quanto previsto dagli articoli precedenti in relazione all'orario di servizio e alle esigenze del servizio stesso.

Art. 8

Le parti si impegnano a verificare con spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività. Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili alla controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario. Potrà essere costituita una

commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione, anche in periodiche riunioni con i volontari, operatori e responsabili.

Art. 9

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale ed avrà la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di adozione del provvedimento deliberativo in argomento. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 10

L'Associazione AVO Bari ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari ai sensi del D.Lgs 81/2008 (e s.m.i.) e come da D.U.V.R.I. - Documento Valutazione Rischio Interferenze ASL BA.

Art. 11

L'Associazione AVO Bari dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 (e s.m.i.), nonché, quanto disposto dal responsabile per il trattamento dei dati della struttura ove sono inseriti; è altresì tenuta al divieto di far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari. Importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti, inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Associazione AVO Bari,

Art. 13

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Associazione AVO Bari per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che l'ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente. L'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione e danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione. Le parti convengono che le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il forum di competenza è quello di Bari.

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.06.1986 n. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio sono a carico dell'Associazione AVO Bari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì,

Per l'ASL. BARI

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Sanguedolce

Per l'Associazione

Il Presidente

Sig. 

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20220001150 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000172 DEL 09/02/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Parisi Gianpaolo	 Firmato digitalmente il 08/02/2022 12:17
Dirigente Medico/Sanitario	Mudoni Simona	 Firmato digitalmente il 08/02/2022 12:34